

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	Sì
BEVA Grazia	Consigliere	Sì
ADAMO Antonio	Vice Sindaco	Sì
TOGNI Federico	Consigliere	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Consigliere	Sì
AIMO Marco	Consigliere	No
BERTOTTI Stefania	Consigliere	Sì
EBACOLO Paolo	Consigliere	Sì
CREMONA Elena	Consigliere	Sì
PALMA Leonardo	Consigliere	Sì
BAIMA Massimo	Consigliere	No
PAUTRE' Andrea	Consigliere	Sì
FONTANONE Glauco	Consigliere	No
	_	
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **BERTINO Luca Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportato su CD n.7/2017 di registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione illustrativa del Sindaco Presidente:
- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 - ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
- c) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- d) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- e) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- f) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- g) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- h) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- i) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- j) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nole e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
 - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;
- Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
- Richiamato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, illustrati nella relazione conclusiva approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 22 del 18/03/2016, provvedimenti dei quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

- Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
- Preso atto che le società partecipate direttamente dal Comune di Nole con controllo analogo congiunto unitamente ad altri Enti del Settore Pubblico, alla data del 23 settembre 2016, risultano essere le seguenti:
 - Società Metropolitana Acque Torino SMAT S.p.a. con una quota pari al 0,00011%
 - Società Igiene Ambientale SIA s.r.l. con una quota pari al 5,25%
- Preso atto che le società partecipate indirettamente dal Comune di Nole per tramite della SMAT S.p.A., alla data del 23 settembre 2016 risultano essere le seguenti:
 - Risorse Idriche S.p.a. con una quota del 0,000100782%;
 - Aida Ambiente s.r.l. con una quota del 0,0000561%;
 - Acque Potabili S.p.a. con una quota del 0,000049412%;
 - Servizio Idrico Integrato del biellese e del vercellese S.p.a. con una quota del 0,000021989%;
 - Nord Ovest Servizi S.p.a. con una quota del 0,000011%;
 - Mondo Acqua S.p.a. con una quota del 0,000005412%;
 - Environment Park Torino S.p.a. con una quota del 0,000003718%;
 - Società Canavesana Acque s.r.l. con una quota del 0,00011%;
 - Acque Potabili Siciliane S.p.a. con una quota del 0,0000388641924;
 - Galatea s.c.a.r.l. con una quota del 0,00000055%.
- Dato atto, per completezza informativa, che il Comune di Nole partecipa anche alle seguenti forme associative (Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000):
 - Consorzio Intercomunale dei Servizi per l'Ambiente CISA con una quota pari al 5,23%;
 - Consorzio di 2° Grado delle Valli di Lanzo con una quota pari al 0,67%;
 - Consorzio per l'arginatura e sistemazione del Torrente Banna Bendola con una quota pari al 3,80%:
 - Consorzio dei Comuni ed Utenti Industriali Riva Sinistra della Stura con una quota pari al 5,41%;
 - Consorzio Reti ed Impianti Sud Canavese CO.RI.S con una quota pari al 15,90%;
- Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;
- Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
- Verificato che in base a quanto sopra non sussiste la necessità di alienazione delle proprie partecipazioni nelle seguenti società, per le motivazioni sotto riportate:
 - SMAT S.p.A.:
 - La partecipazione societaria in SMAT S.p.A. rientra in n. 2 categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione.
 - La società svolge un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a favore di una collettività di utenti. Nell'ambito dell'ATO3 Torinese è stata individuata quale gestore unico del servizio idrico integrato dalla stessa autorità d'Ambito: non esistono pertanto i presupposti per l'esistenza sul territorio di altre società operanti nello stesso settore.
 - SIA s.r.l.:
 - La partecipazione societaria in SIA s.r.l. rientra in n. 2 categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione.
 - La società svolge un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a favore di una collettività di utenti. La discarica di Grosso Canavese di cui è proprietaria e gestore secondo indicazione e pianificazione dell'Autorità d'Ambito ATO-R, esegue il servizio di smaltimento rifiuti per un bacino esteso a tutta la Provincia di Torino: non esistono pertanto i presupposti per l'esistenza sul territorio di altre società operanti nello stesso settore. Trattasi di società a totale partecipazione pubblica i cui soci sono i Comuni del bacino 17A.

- RISORSE IDRICHE S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

La società svolge un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a favore di una collettività di utenti: produce un servizio di engineering per un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 3 Torinese) definito dalla Regione Piemonte (con le Leggi Regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- AIDA AMBIENTE s.r.l.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

La società svolge un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a favore di una collettività di utenti: il servizio di gestione del depuratore di Pianezza, che costituisce un segmento del ciclo idrico integrato gestito dalla Capogruppo SMAT S.p.A. quale Gestore Unico Ambientale, nonché la gestione di rifiuti liquidi quali definiti dalle vigenti norme. Il servizio strumentale della gestione dell'impianto di depurazione è affidato al fine di massimizzare la sistematicità e l'unitarietà del SII. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- ACQUE POTABILI S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

Produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 3 Torinese) definito dalla Regione Piemonte (con le Leggi Regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In data 01/07/2015 è stata trasferita la gestione diretta in capo a SMAT dei servizi idrici nei Comuni ricadenti nell'ATO 3 Torinese, in cui svolgeva l'attività la società Acque Potabili S.p.A.. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E DEL VERCELLESE S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

Produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 3 Torinese) definito dalla Regione Piemonte (con le Leggi Regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- NORD OVEST SERVIZI S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

La società gestisce la partecipazione del 45% nella "Asti Servizi Pubblici S.p.A.", acquisita a seguito di gara ad evidenza pubblica dall'associazione temporanea di imprese costituita dagli stessi soci di Nord Ovest Servizi. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- MONDO ACQUA S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

Produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 3 Torinese) definito dalla Regione Piemonte (con le Leggi Regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

Produce attività strumentali aventi per oggetto la gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- SOCIETÀ CANAVESANA ACQUE s.r.l.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

La società ha svolto il servizio idrico integrato gestito dalla Capogruppo SMAT S.p.a. quale Gestore Unico Ambientale nella zona del Canavese, fino al 01/04/2016. Il 29 dicembre 2016 è stata liquidata e cancellata dal Registro delle Imprese.

- ACQUE POTABILI SICILIANE S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

La società, la quale ha svolto un servizio di interesse generale, fu costituita a seguito dell'aggiudicazione della gara esperita per l'affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'ATO 1 di Palermo in n. 81 comuni della Città Metropolitana di Palermo (il Comune di Palermo escluso). La partecipazione di SMAT in Acque Potabili Siciliane S.p.A., prima in amministrazione straordinaria ed ora in fallimento, è stata oggetto negli esercizi precedenti di completa svalutazione e SMAT S.p.A. ha operato un apposito accantonamento a fondo rischi per passività, con radiazione integrale di tutti i crediti maturati sino al termine del periodo di Amministrazione Straordinaria. In data 25/06/2015 è stato depositato il lodo definitivo dell'arbitrato tra APS/SAP e ATO1 Palermo, che riporta in danno all'ATO1 un importo netto di oltre 33 milioni di euro. L'efficacia di tale provvedimento è stata sospesa dalla Corta d'Appello di Palermo fino all'udienza del 7/11/2018.

- GALATEA s.c.a.r.l.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

La quota di partecipazione di SMAT S.p.A., pari al 0,50%, è in corso di dismissione. La società aveva per oggetto un servizio di interesse generale: la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO4 definito dalla Regione Piemonte (con le Leggi Regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,
- Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000:
- Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Presenti n. 10 – Votanti n. 10 – Astenuti n. /;

Voti favorevoli n. 10 - Voti contrari /;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le linee di indirizzo fornite dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di mantenere la partecipazione del Comune di Nole nelle seguenti società, per le motivazioni sotto riportate:
 - SMAT S.p.A.:

La partecipazione societaria in SMAT S.p.A. rientra in n. 2 categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione.

La società svolge un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a favore di una collettività di utenti. Nell'ambito dell'ATO3 Torinese è stata individuata quale gestore unico del servizio idrico integrato dalla stessa autorità d'Ambito: non esistono pertanto i presupposti per l'esistenza sul territorio di altre società operanti nello stesso settore.

- SIA s.r.l.:

La partecipazione societaria in SIA s.r.l. rientra in n. 2 categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione.

La società svolge un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a favore di una collettività di utenti. La discarica di Grosso Canavese di cui è proprietaria e gestore secondo indicazione e pianificazione dell'Autorità d'Ambito ATO-R, esegue il servizio di smaltimento rifiuti per un bacino esteso a tutta la Provincia di Torino: non esistono pertanto i presupposti per l'esistenza sul territorio di altre società operanti nello stesso settore. Trattasi di società a totale partecipazione pubblica i cui soci sono i Comuni del bacino 17A.

- RISORSE IDRICHE S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

La società svolge un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a favore di una collettività di utenti: produce un servizio di engineering per un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 3 Torinese) definito dalla Regione Piemonte (con le Leggi Regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- AIDA AMBIENTE s.r.l.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

La società svolge un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a favore di una collettività di utenti: il servizio di gestione del depuratore di Pianezza, che costituisce un segmento del ciclo idrico integrato gestito dalla Capogruppo SMAT S.p.A. quale Gestore Unico Ambientale, nonché la gestione di rifiuti liquidi quali definiti dalle vigenti norme. Il servizio strumentale della gestione dell'impianto di depurazione è affidato al fine di massimizzare la sistematicità e l'unitarietà del SII. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- ACQUE POTABILI S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

Produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 3 Torinese) definito dalla Regione Piemonte (con le Leggi Regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In data 01/07/2015 è stata trasferita la gestione diretta in capo a SMAT dei servizi idrici nei Comuni ricadenti nell'ATO 3 Torinese, in cui svolgeva l'attività la società Acque Potabili S.p.A.. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E DEL VERCELLESE S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

Produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 3 Torinese) definito dalla Regione Piemonte (con le Leggi Regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- NORD OVEST SERVIZI S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

La società gestisce la partecipazione del 45% nella "Asti Servizi Pubblici S.p.A.", acquisita a seguito di gara ad evidenza pubblica dall'associazione temporanea di imprese costituita dagli stessi soci di Nord Ovest Servizi. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- MONDO ACQUA S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

Produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 3 Torinese) definito dalla Regione Piemonte (con le Leggi Regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

Produce attività strumentali aventi per oggetto la gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile. Non necessitano azioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

- SOCIETÀ CANAVESANA ACQUE s.r.l.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

La società ha svolto il servizio idrico integrato gestito dalla Capogruppo SMAT S.p.a. quale Gestore Unico Ambientale nella zona del Canavese, fino al 01/04/2016. Il 29 dicembre 2016 è stata liquidata e cancellata dal Registro delle Imprese.

- ACQUE POTABILI SICILIANE S.p.a.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

La società, la quale ha svolto un servizio di interesse generale, fu costituita a seguito dell'aggiudicazione della gara esperita per l'affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'ATO 1 di Palermo in n. 81 comuni della Città Metropolitana di Palermo (il Comune di Palermo escluso). La partecipazione di SMAT in Acque Potabili Siciliane S.p.A., prima in amministrazione straordinaria ed ora in fallimento, è stata oggetto negli esercizi precedenti di completa svalutazione e SMAT S.p.A. ha operato un apposito accantonamento a fondo rischi per passività, con radiazione integrale di tutti i crediti maturati sino al termine del periodo di Amministrazione Straordinaria. In data 25/06/2015 è stato depositato il lodo definitivo dell'arbitrato tra APS/SAP e ATO1 Palermo, che riporta in danno all'ATO1 un importo netto di oltre 33 milioni di euro. L'efficacia di tale provvedimento è stata sospesa dalla Corta d'Appello di Palermo fino all'udienza del 7/11/2018.

- GALATEA s.c.a.r.l.:

La partecipazione societaria rientra in n. 1 categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessitano azioni di razionalizzazione.

La quota di partecipazione di SMAT S.p.A., pari al 0,50%, è in corso di dismissione. La società aveva per oggetto un servizio di interesse generale: la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO4 definito dalla Regione Piemonte (con le Leggi Regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Nole;

- 4) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 5) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 10/10/2017 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente BERTINO Luca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente BARBATO dott.ssa Susanna



Città Metropolitana di Torino

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 48 DEL 30/08/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Nole, li 12/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente Vincenzo Migale



Città Metropolitana di Torino

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 48 DEL 30/08/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Nole, li 12/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente Vincenzo Migale



Città Metropolitana di Torino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 45 DEL 28/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Nole dal **12/10/2017** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **27/10/2017** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo (Art.125 D.Lgs.267/00)

Registro pubblicazioni n. 1381

Nole, li 12/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente BARBATO SUSANNA

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.			